



# Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

## DELIBERAZIONE N. 21/2009 del Consiglio Comunale

Adunanza di **PRIMA** convocazione

Seduta Pubblica

**OGGETTO:** Variante al P.R.G. relativa all'art.13, lettera B), ultimo comma ed articolo 14, lettera E) delle Norme di Attuazione. Adozione definitiva.

L'anno **DUEMILANOVE** alle ore **20,30** del giorno **DICIOTTO** del mese di **GIUGNO** nella sala consigliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi di convocazione diramati dal Presidente del Consiglio comunale e notificati a termine di legge e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

**SONO PRESENTI I SIGNORI:**

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1. ZUBANI VINCENZO | 7. BATTOCCHI LUIGI      |
| 2. MOLINARI MARIA  | 8. NABACINO GILBERTO    |
| 3. BARONE CORRADO  | 9. LUZZI VERONICA       |
| 4. ARMANI NICOLA   | 10. SCANDOLARI GIOVANNA |
| 5. CARLI ENZO      | 11. SALVATERRA MICHELE  |
| 6. PAOLI STEFANO   | 12. ARMANI STEFANO      |

**SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:**

1. STEFENELLI GIUSEPPE
2. GOTTARDI MATTIA
3. FAILONI LORETA
4. PELLEGRINI AMEDEO
5. CARLO BONOMI
6. ANTOLINI EUGENIO
7. ZAMBONI ROBERTO
8. ASSENZA GIOVANNI

PRESENTI n. 12

ASSENTI n. 8

La Signora **MARIA MOLINARI** nella sua qualità di **Presidente** ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dr. DIEGO VIVIANI**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta, procedendo quindi alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto e posto al n. dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 21/2009 dd. 18.06.2009

OGGETTO: Variante al P.R.G. relativa all'art.13, lettera B), ultimo comma ed articolo 14, lettera E) delle Norme di Attuazione. Adozione definitiva.

EF/ef

## Il Consiglio Comunale

Sentita la relazione dell'Assessore Battocchi Luigi e dato atto che:

Dal 25.06.1997 il Comune di Tione di Trento é dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con modifiche d'ufficio dalla Giunta Provinciale con delibera n. 4802 di data 15 maggio 1997 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 8914 dd. 14/08/1997, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 09/09/1997, individuando nelle cartografie di piano tavole 1.1. – Tione e 5.1, l'area a parco naturale ed introducendo nelle Norme di Attuazione il nuovo articolato 17bis "Aree a parco naturale.

Il P.R.G. è stato oggetto di una prima variante generale approvata con deliberazione della Giunta Provinciale prot. n. 161/2005/F n. 708 dd. 15.04.2005, in vigore dal 27.04.2005.

L'articolo 42 della L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e s.m.i. prevede che possano essere introdotte modifiche al vigente Piano Regolatore Generale.

Con deliberazione consiliare n. 19/2008 di data 29.05.2008 il Comune di Tione di Trento ha adottato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 40, 41 e 42 della L.P. 05.09.1991, n., 22 e s.m.i., la variante al Piano Regolatore Generale relativa all'art. 13, lettera B), ultimo comma ed articolo 14, lettera E) delle Norme di Attuazione, nello specifico in fase di prima adozione sono state apportate le modifiche di seguito meglio descritte :

- è stato sostituito l'ultimo comma dell'articolo 13, lettera B) delle Norme di Attuazione del P.R.G., con il seguente testo:

*"Gli aumenti di spessore delle murature degli edifici esistenti, realizzati per esigenze di isolamento termico, non sono computabili come volume, a condizione che vengano rispettati i valori di isolamento termico in vigore al momento della richiesta dell'intervento, fatti comunque salvi casi particolari relativi ad edifici ricadenti all'interno della perimetrazione del centro storico e degli insediamenti lungo i viali, così come definiti dal P.R.G., che saranno valutati di volta in volta dalla Commissione Edilizia Comunale".*

*Il maggior spessore realizzato su nuovi edifici per incrementare il livello di isolamento termico rispetto a quello previsto dalla normativa in vigore al momento della richiesta di intervento non è computabile come volume; la quantificazione di tale volumetria non computabile dovrà essere attestata congiuntamente dal progettista e dal committente mediante presentazione di specifica dichiarazione asseverata che potrà essere verificata a campione dall'amministrazione comunale";*

- è stata sostituita la lettera E) dell'articolo 14 delle Norme di Attuazione del P.R.G., con il seguente testo:

*"E. Modalità di calcolo distanze*

*Gli aumenti di spessore di murature esterne realizzate per esigenze di isolamento termico per gli edifici esistenti devono rispettare le distanze dai fabbricati di ml. 3,00 così come stabilito dal Codice Civile.*

*L'intervento volto all'incremento di isolamento termico per i nuovi edifici, che non costituisce volume ai sensi dell'articolo 13, lettera B), ultimo comma, deve comunque rispettare le distanze di cui alle lettere precedenti A) B) C) D)."*

In sostanza è stato disposto, pur non computando come volume urbanistico gli aumenti di spessore delle murature esterne degli edifici esistenti per esigenze di isolamento termico, che gli stessi siano soggetti comunque al rispetto della distanza minima fra edifici prevista dall'articolo 873 del Codice Civile, ossia alla distanza minima tra fabbricati di ml. 3,00 mentre per i nuovi edifici autorizzati dalla data di prima adozione, siano soggetti al rispetto delle distanze minime già previste per le nuove costruzioni dalle vigenti norme di attuazione del PRG.

La delibera di prima adozione con i relativi allegati è stata depositata a libera visione del pubblico presso l'ufficio tecnico comunale per trenta giorni consecutivi, come da avviso pubblicato all'albo comunale, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui quotidiani locali "Trentino" e "L'Adige" in data 04.07.2008, specificando che durante il periodo di pubblicazione, ossia dal 07.07.2008 al 06.08.2008, chiunque aveva facoltà di presentare osservazioni nel pubblico interesse.

Non risultano pervenute osservazioni in merito alla variante adottata.

La variante al PRG adottata con deliberazione consiliare n. 19/2008 è stata trasmessa con nota di data 16.07.2008, prot. n. 10556, contemporaneamente al deposito, al Servizio Urbanistica della P.A.T., per una valutazione tecnica ai sensi dell'art. 148, comma 5 della L.P. 01/08 e s.m.i..

La Provincia Autonoma di Trento, Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, Ufficio per la Pianificazione Subordinata, con nota di data 14.10.2008, prot. n. 10027, pervenuta in data 22.10.2008, prot. n. 15792, ha trasmesso copia della valutazione tecnica resa ai sensi dell'articolo 148, comma 5, della L.P. 04.03.2009, n. 1 "affinché codesta Amministrazione, tenuto conto delle condizioni ed osservazioni in esso contenute, possa procedere all'adozione definitiva della variante".

La P.A.T., con il parere predetto, ha fatto presente che non può essere consentita la realizzazione di "cappotti termici" su edifici storici soggetti alle categorie d'intervento di "restauro" e "risanamento conservativo" e su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali" e sotto il profilo delle distanze di rinviare la proposta di modifica dell'articolo 14 delle norme all'approvazione del regolamento da approvare da parte della Giunta provinciale.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2879 di data 31.10.2008 sono state approvate ai sensi dell'articolo 58 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1, le disposizioni provinciali in materia di distanze tra edifici e dai confini, a cui i Comuni dovranno provvedere all'adeguamento dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi contestualmente alla prima variante al PRG adottata successivamente all'entrata in vigore della predetta deliberazione, ossia successivamente ai piani adottati dal 19.11.2008.

La delibera di prima adozione della variante al P.R.G. relativa all'art. 13, lettera B), ultimo comma ed articolo 14, lettera E) delle Norme di Attuazione, risulta datata 29.05.2008 e conseguentemente il Comune di Tione dovrà adeguarsi alle predette disposizioni provinciali in materia di distanze in fase di prima adozione della prossima variante al P.R.G..

Tuttavia si fa presente che quanto previsto in prima adozione all'articolo 14, lettera E) delle Norme di Attuazione relativamente alle distanze, ossia l'obbligo di rispettare la distanza di 3 ml. stabilita dall'art. 873 del Codice Civile relativamente alla realizzazione di "cappotti termici" su edifici esistenti, risulta conforme con le predette disposizioni provinciali in quanto l'articolo 2, comma 4, delle recenti disposizioni provinciali relative alle definizioni e criteri di misurazione delle distanze, dispone che *"fatto salvo il rispetto del Codice civile non sono computate eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico (sovrastutture, rivestimenti, pareti ventilate, ecc. per la realizzazione di pacchetti isolanti) realizzate sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione"*; conseguentemente il dispositivo normativo previsto in fase di prima adozione può essere riconfermato integralmente in fase di adozione definitiva.

A recepimento del predetto parere del Servizio Urbanistica della P.A.T. si propone l'integrazione dell'articolo 13, lettera B) prevedendo la fattispecie di escludere la possibilità di realizzare "cappotti termici" su facciate esterne di edifici storici soggetti alle categorie d'intervento di "restauro" e "risanamento conservativo" o su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali", come di seguito riportato nella nuova versione :

*"Gli aumenti di spessore delle murature degli edifici esistenti, realizzati per esigenze di isolamento termico, non sono computabili come volume, a condizione che vengano rispettati i valori di isolamento termico in vigore al momento della richiesta dell'intervento, fatti comunque salvi casi particolari relativi ad edifici ricadenti all'interno della perimetrazione del centro storico e degli insediamenti lungo i viali, così come definiti dal P.R.G., che saranno valutati di volta in volta dalla Commissione Edilizia Comunale.*

*È esclusa comunque la possibilità di realizzare "cappotti termici" sulle facciate esterne di edifici storici soggetti alle categorie d'intervento di "restauro" e "risanamento conservativo" e di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali".*

*Il maggior spessore realizzato su nuovi edifici per incrementare il livello di isolamento termico rispetto a quello previsto dalla normativa in vigore al momento della richiesta di intervento non è computabile come volume; la quantificazione di tale volumetria non computabile dovrà essere attestata congiuntamente dal progettista e dal committente mediante presentazione di specifica dichiarazione asseverata che potrà essere verificata a campione dall'amministrazione comunale.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la relazione dell'assessore Battocchi Luigi.

Vista la variante al P.R.G. approvata con deliberazione della Giunta Provinciale prot. n. 161/2005/F n. 708 dd. 15.04.2005, in vigore dal 27.04.2005.

Vista la necessità di incentivare la realizzazione gli interventi mirati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, modificando due articoli delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale, come in premessa meglio descritto.

Ritenuto utile incentivare gli interventi di isolamento termico dei nuovi edifici non computando come volume urbanistico il maggior spessore per incrementare il livello di isolamento termico rispetto a quello previsto dalla normativa in vigore al momento della richiesta dell'intervento di nuova edificazione.

Preso atto che la variante adottata con deliberazione consiliare n. 19/2008 di data 29.05.2008 è stata depositata a libera visione del pubblico presso l'ufficio tecnico comunale per trenta giorni consecutivi, come da avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui quotidiani locali "Trentino" e "L'Adige" in data 04.07.2008, specificando che durante il periodo di pubblicazione, ossia dal 07.07.2008 al 06.08.2008, chiunque aveva facoltà di presentare osservazioni nel pubblico interesse ai sensi dell'art. 40, comma 2 e 3 della L.P. 05.09.1991 n. 22 e s.m.i..

Dato atto che, in base all'art. 40, comma 4 della L.P. 22/91 e s.m.i., contemporaneamente al deposito, la variante al P.R.G. è stata trasmessa al Servizio Urbanistica della P.A.T. per una valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, valutazione pervenuta in data 22.10.2008, prot. n. 15792.

Vista la L.P. 05 settembre 1991, n. 22 e ss.mm. "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio", in particolare il capo III (Piano regolatore generale), articoli 40 (adozione), 41 (approvazione ed entrata in vigore), 42 (varianti) e l'articolo 148, comma 5 della Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1 (pianificazione urbanistica e governo del territorio).

Vista la circolare di data 15.05.2008, prot. n. 4740/08 dell'assessore all'urbanistica, ambiente e lavori pubblici della P.A.T. relativa alla disciplina transitoria per la predisposizione e approvazione degli strumenti urbanistici comunali in attesa dell'approvazione dei Piani territoriali della comunità e dell'adeguamento ad essi dei Piani Regolatori Generali (articolo 148 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1) e dato atto che la presente deliberazione riguarda una variante alle norme di attuazione del PRG e quindi risulta possibile procedere alla relativa seconda adozione.

Richiamato l'articolo 148, comma 5, lettera d) di seguito riportato: "se l'accoglimento di osservazioni comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, il comune dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica".

Preso atto che nel periodo di pubblicazione della variante adottata con deliberazione consiliare n. 19/2008 non risultano pervenute osservazioni in merito e quindi non si rende necessaria una nuova pubblicazione, essendo previste con la presente deliberazione solamente modifiche a recepimento del parere del Servizio Urbanistica della P.A.T. pervenuto in data 22.10.2008, prot. n. 15792.

Visto l'elaborato tecnico a firma dell'ing. Weiss Luciano, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, relativo all'adozione definitiva della variante al P.R.G. dell'articolo 13, lettera B), ultimo comma e dell'articolo 14, lettera E) delle Norme di Attuazione.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata e dato atto che non risulta necessario il parere contabile dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in quanto non risulta alcun impegno di spesa.

Visto il T.U.L.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Con voti n. 12 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

## delibera

- 1) Di **ADOTTARE DEFINITIVAMENTE** (seconda adozione) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40, comma 5 della L.P. 05.09.1991, n. 22 e s.m.i., la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tione di Trento relativa all'art. 13, lettera B), ultimo comma ed all'articolo 14, lettera E) delle Norme di Attuazione, come descritto in premessa e come previsto nell'elaborato tecnico a firma dell'ing. Weiss Luciano, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, che forma parte integrante della presente deliberazione, ossia :
  - di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 13, lettera B) delle Norme di Attuazione del P.R.G., con il seguente testo:

*"Gli aumenti di spessore delle murature degli edifici esistenti, realizzati per esigenze di isolamento termico, non sono computabili come volume, a condizione che vengano rispettati i valori di isolamento termico in vigore al momento della richiesta dell'intervento, fatti comunque salvi casi particolari relativi ad edifici ricadenti all'interno della perimetrazione del centro storico e degli insediamenti lungo i viali, così come definiti dal P.R.G., che saranno valutati di volta in volta dalla Commissione Edilizia Comunale.*

*È esclusa comunque la possibilità di realizzare "cappotti termici" sulle facciate esterne di edifici storici soggetti alle categorie d'intervento di "restauro" e "risanamento conservativo" e di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali.*

*Il maggior spessore realizzato su nuovi edifici per incrementare il livello di isolamento termico rispetto a quello previsto dalla normativa in vigore al momento della richiesta di intervento non è computabile come volume; la quantificazione di tale volumetria non computabile dovrà essere attestata congiuntamente dal progettista e dal committente mediante presentazione di specifica dichiarazione asseverata che potrà essere verificata a campione dall'amministrazione comunale";*
  - di sostituire il comma E) dell'articolo 14 delle Norme di Attuazione del P.R.G., con il seguente testo:

*"E. Modalità di calcolo distanze*

*Gli aumenti di spessore di murature esterne realizzate per esigenze di isolamento termico per gli edifici esistenti devono rispettare le distanze dai fabbricati di ml. 3,00 così come stabilito dal Codice Civile.*

*L'intervento volto all'incremento di isolamento termico per i nuovi edifici, che non costituisce volume ai sensi dell'articolo 13, lettera B), ultimo comma, deve comunque rispettare le distanze di cui alle lettere precedenti A) B) C) D)."*
- 2) Di **TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della L.P. 22/91 s.m.i. la presente variante al Piano Regolatore Generale definitivamente adottata, alla Giunta Provinciale tramite il Servizio Urbanistica della P.A.T. per la relativa approvazione.
- 3) Di **DARE ATTO** che a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione scattano le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 64 della L.P. 22/91 e s.m.i..
- 4) Di **INCARICARE** l'Ufficio Tecnico Comunale di tutti gli atti esecutivi relativi alla presente deliberazione.
- 5) Di **DARE ATTO** che la presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi della normativa vigente, a pubblicazione avvenuta.
- 6) Di **DARE ATTO** che avverso la presente deliberazione è ammesso **reclamo** alla Giunta Provinciale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 1/1993 e s.m., il **ricorso giurisdizionale** avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 o, in alternativa, **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**LA PRESIDENTE**  
**Maria Molinari**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**dr. Diego Viviani**

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo comunale dal 23.06.2009 per dieci giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**dr. Diego Viviani**

---

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.  
Tione di Trento, lì 23.06.2009~~

~~**Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**  
**rag. Guido Andreoli**~~

---

**Esecutività della deliberazione**

~~Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 23.06.2009 al 03.07.2009 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.  
Lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**dr. Diego Viviani**

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 23.06.2009 al 03.07.2009. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.  
Tione di Trento, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**dr. Diego Viviani**

---